

STATUTO della "COMPAGNIA DEL LUPO ROSSO APS" DI FIRENZE, ASSOCIAZIONE DI RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE E PROTORINASCIMENTALE

ARTICOLO 1. (DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche un'associazione di promozione sociale per il perseguimento di fini culturali, ricreativi e di intrattenimento, denominata "Compagnia del Lupo Rosso" APS, con sede in via Andrea Del Castagno, n.1 50132 Firenze (FI).

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione potrà trasferire la propria sede legale, purché nello stesso Comune, con delibera assembleare. L'associazione può costituire recapiti e sedi secondarie, anche all'estero.

ARTICOLO 2. (SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA')

L'Associazione è libera, apartitica, apolitica, aconfessionale e persegue i propri scopi mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

La Compagnia del Lupo Rosso si prefigge di ricostruire scenari della tradizione militare e sociale di epoca Medievale e Proto-Rinascimentale attraverso:

- a) lo studio ed il rinvenimento di documenti storici, risalenti approssimativamente al periodo ricompreso tra l'anno 1370 e 1420 d.C.;
- b) l'approfondimento delle tecniche schermistiche e di artigianato in uso all'epoca di riferimento, della vita nei campi mercenari e del contesto social-culturale che ne fa da sfondo;
- c) la riproposizione e diffusione di tali conoscenze ai terzi, attraverso attività di intrattenimento al pubblico durante le Manifestazioni Storiche cui la Compagnia del Lupo Rosso è chiamata a prendere parte in tutto il territorio Nazionale e non.

Sulla base degli scopi la Compagnia propone ai soci una serie di attività:

A) Lezioni di Scherma Medievale e Protorinascimentale, con approfondimento non solo delle tecniche contenute nei manuali storici di combattimento, ma anche dell'evoluzione di armi, armature e protezioni adottate nell'epoca di riferimento;

B) Lezioni pratiche e teoriche di Artigianato e Storia medievale, ai fini di consolidare le conoscenze degli Associati, permettendo così ad ogni membro dell'Associazione di riproporre ed esporre il proprio sapere nell'ambito di eventi rievocativi e non;

C) Organizzazione e/o partecipazione ad eventi di rievocazione medievale od eventi in cui sia richiesta l'adesione della Compagnia del Lupo Rosso, per intrattenere ed istruire il pubblico tramite i mezzi fisici ed intellettuali dell'Associazione stessa.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione avrà la facoltà di:

- raccogliere fondi, (anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti) a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- possedere e gestire beni mobili e immobili, utili agli scopi associativi
- stipulare contratti con associazioni, enti ed altri soggetti in ordine ai suddetti scopi
- aprire un conto corrente presso un istituto di credito per rendere le operazioni di spostamento delle entrate e delle uscite più agevoli ed ai fini del riconoscimento di una partita IVA/codice fiscale
- ritirare quote periodiche (mensili) che i soci si impegnano a versare come contributo alla Compagnia per il mantenimento delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività associative ed, in generale, per il raggiungimento degli scopi prescritti in questo Statuto.

ARTICOLO 3. (AMMINISTRAZIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7 persone fisiche).

L'associazione è libera e per questo aperta a tutti i cittadini, senza distinzioni di genere, religione, razza e condizione sociale. All'associazione possono aderire tutti, in ossequio alle modalità ed alle attività prescritte nel presente Statuto.

I candidati richiedenti l'iscrizione devono avere compiuto 16 (sedici) anni di età e presentare al Consiglio direttivo, un'autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci fino ai 18 (diciotto) anni: dalla maggiore età ogni individuo è libero di aderire all'Associazione; l'Associazione, in ogni caso, non potrà far svolgere allenamenti o combattimenti con armi ai minori di 18 (diciotto) anni.

La domanda scritta dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

L'istanza di iscrizione viene valutata dal Consiglio Direttivo, che delibera l'ammissione tramite la maggioranza (metà + 1). Ad eventuale pronuncia negativa, l'istante o chi ne abbia comunque interesse, può proporre appello innanzi al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni, a pena di decadenza. Alla ricezione della proposta di appello, viene indetta un'Assemblea Straordinaria cui partecipano necessariamente più della metà dei membri del Direttivo, l'appellante e una rappresentanza del 50% + 1 dei soci regolarmente iscritti e tesserati che dovranno deliberare a riguardo.

Nel mese di Gennaio o al momento della formalizzazione della richiesta di iscrizione all'associazione, ai soci vengono fornite le Tessere di Iscrizione alla Compagnia del Lupo Rosso, a fronte del versamento di una quota iniziale definita ad inizio anno in maniera egualitaria tra tutti i soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4. (DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- tenere un comportamento consono, rispettoso, collaborativo e propositivo, nei rapporti tra i soci e nei confronti di terzi all'associazione.

ARTICOLO 5. (PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, nei Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e sino al perdurare dei presupposti di rispetto reciproco tra i membri della Compagnia e di osservanza del presente Statuto.

Non è pertanto possibile proporre al Consiglio Direttivo la valutazione di sanzioni in merito a questioni di natura personale insorte tra i singoli soci, a meno che questo non implichi la messa a rischio del raggiungimento degli scopi associativi di cui all'articolo 2 del presente Statuto. In ogni caso sarà onere del richiedente di provarne l'effettiva pericolosità della questione nei confronti dell'intera Associazione.

Un socio può essere *escluso* dall'associazione, qualora ne venga fatta richiesta, per mezzo di petizioni e raccolte firme, da parte di 2/3 dei soggetti regolarmente iscritti all'Associazione, fatta comunque salva la possibilità per l'organo Direttivo di valutare i presupposti di fatto e di diritto alla base della questione in esame.

In caso di ammissione della domanda, il Consiglio Direttivo emette il provvedimento di espulsione, cui è possibile ricorrere per iscritto entro 30 (trenta) giorni al Consiglio stesso, che si riunirà in Assemblea Straordinaria, alla necessaria presenza di tutti i soci iscritti e tesserati, e del diretto interessato.

L'espulsione o la riammissione in Associazione è deliberata a maggioranza (50%+1) e con voto segreto.

Il socio espulso può fare richiesta di reinscrizione dopo 3 (tre) anni dalla formalizzazione del suo allontanamento..

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ARTICOLO 6. (ORGANI)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo

ARTICOLO 7. (L'ASSEMBLEA)

Dal momento del tesseramento, il socio maggiorenne e con almeno 3 (tre) mesi consecutivi nel ruolo di Socio all'interno della "Compagnia del Lupo Rosso", acquista il diritto al voto in sede di deliberazioni assembleari. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* e scritta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il *bilancio di esercizio*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulla *esclusione degli associati*;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 8. (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 25, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili*. La *maggioranza* degli amministratori sono scelti

tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9. (PRESIDENTE)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10. (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11. (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12. (PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13. (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14. (RISORSE ECONOMICHE)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 15. (BILANCIO D'ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 16. (BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 17. (LIBRI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Con richiesta in forma scritta direttamente al Consiglio Direttivo, il quale si riserva fino a 60 giorni per disporre concessione di visione al socio.

ARTICOLO 18. (VOLONTARI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19. (LAVORATORI)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 20. (SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21. (RINVIO)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni dell'Associazione "Compagnia del Lupo Rosso" e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.